

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1835

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
(CIAMPI)

dal **Ministro dell'interno**
(MANCINO)

e dal **Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali**
(ELIA)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**
(CONSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88,
recante provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento
della competizione elettorale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI.- Il presente decreto-legge ha anzitutto lo scopo di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto ed evitare turbative elettorali derivanti dalla violazione dei divieti di diffusione di sondaggi e di orientamenti politici degli elettori durante lo svolgimento delle votazioni, con particolare riferimento agli *exit polls*. L'articolo 1 prevede pertanto l'applicazione della pena detentiva di cui all'articolo 100, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, accanto alle sanzioni amministrative pecuniarie già previste nell'articolo 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Vi è poi l'esigenza di una riconsiderazione della problematica relativa al compenso da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione.

Ed invero la legge 4 agosto 1993, n. 277, recante «Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati», ha previsto due tipi di schede, una per l'elezione del candidato nel collegio uninominale ed una per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, con conseguente duplicazione, per tale elezione, delle operazioni di scrutinio.

A ciò aggiungasi che, con il decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, è stato disposto il prolungamento delle votazioni per il rinnovo delle Camere, previste per domenica 27 marzo 1994, alla giornata di lunedì 28 marzo, dalle ore 8 alle 22, al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di voto da parte delle comunità ebraiche. Ciò comporta evidentemente un impegno aggiuntivo per i componenti degli uffici elettorali di sezione.

Tenuto conto, pertanto, che, in atto, i compensi di cui trattasi sono stati stabiliti

con decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 1991, avente vigore fino al 31 marzo 1994, e che, quindi, gli stessi si appalesano inadeguati a riconoscere il maggior impegno richiesto ai componenti degli uffici elettorali di sezione, in conseguenza delle innovazioni legislative sopra richiamate, l'articolo 2 del presente decreto-legge stabilisce che l'aggiornamento di detti onorari abbia effetto a decorrere, per il prossimo triennio, a far data dal 1° marzo 1994 e non già del 1° aprile 1994.

Inoltre, poichè le operazioni di votazione per le elezioni politiche del 27 marzo 1994 sono state eccezionalmente prolungate alla giornata di lunedì 28 marzo, il comma 2 dello stesso articolo prevede la corrispondenza *una tantum* della somma di lire 40.000 per il presidente e di lire 25.000 per gli scrutatori e per il segretario, al netto delle ritenute di legge.

L'articolo 3 sostituisce la tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante: «Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati».

Ed invero, il modello di scheda riportato nella suddetta tabella C prevede la suddivisione della scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale in quattro parti eguali, in ognuna delle quali possono essere ricompresi non più di quattro contrassegni con i relativi candidati, per un massimo, quindi, di sedici contrassegni.

Nell'eventualità, tutt'altro che teorica, che i contrassegni siano più di sedici, la scheda dovrà comprendere una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ciò comporta un prolungamento della scheda, che può assumere dimensioni tali da rendere quanto mai disagiata l'espressione del voto da parte degli elettori.

Giova, inoltre, sottolineare, nella fattispecie, le notevoli difficoltà tecniche cui

andrebbero incontro le tipografie incaricate della stampa nella fase di allestimento delle schede, atteso che le stesse debbono essere piegate, prima verticalmente e quindi orizzontalmente.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria, pari a 28 miliardi di lire.

RELAZIONE TECNICA

Gli uffici elettorali di sezione da istituire in occasione delle elezioni politiche sono n. 89.550, cui sono da aggiungere n. 800 «seggi speciali» (per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e degli elettori detenuti).

Gli uffici elettorali di sezione sono composti da un presidente, da quattro scrutatori e da un segretario.

I seggi speciali sono composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno assume le funzioni di segretario.

Elezioni politiche

Onere derivante dai compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione in base alla legislazione vigente (decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 1991)

Uffici elettorali di sezione: 89.550

1 presidente: $89.550 \times 255.000 = \dots\dots\dots$	L.	22.835.250.000
4 scrutatori e segretario $89.550 \times 5 \times 195.000 = \dots\dots\dots$	»	87.311.250.000
Indennità di missione per i presidenti $\dots\dots\dots$	»	9.634.300.000

Totale... L. 119.780.800.000

Seggi speciali: 800

1 presidente: $800 \times 116.000 = \dots\dots\dots$	L.	92.800.000
1 scrutatore e segretario $800 \times 2 \times 79.000 = \dots\dots\dots$	»	126.400.000

Totale... L. 219.200.000

TOTALE COMPLESSIVO... L. 120.000.000.000

Onere derivante dalle proposte modifiche sulla base della variazione risultante tra la media dei numeri indici dell'anno 1990 e quella dell'anno 1993 delle retribuzioni contrattuali per dipendenti degli impiegati civili dello Stato (pari al 9,9 per cento) e tenuto conto del compenso *una tantum* previsto dal comma 2 dell'articolo 2 (arrotondato alle 1.000 lire superiori).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Uffici elettorali di sezione: 89.550

1 presidente: $89.550 \times 321.000 = \dots\dots\dots$	L.	28.745.550.000
4 scrutatori e segretario $89.550 \times 5 \times 240.000 = \dots\dots\dots$	»	107.460.000.000
Indennità di missione per i presidenti $\dots\dots\dots$	»	11.480.850.000
		<hr/>
Totale...	L.	147.686.400.000
		<hr/> <hr/>

Seggi speciali: 800

1 presidente: $800 \times 168.000 = \dots\dots\dots$	L.	134.400.000
1 scrutatore e segretario $800 \times 2 \times 112.000 = \dots\dots\dots$	»	179.200.000
		<hr/>
Totale...	L.	313.600.000
		<hr/>

TOTALE COMPLESSIVO...	L.	148.000.000.000
MAGGIOR ONERE...	L.	28.000.000.000
		<hr/> <hr/>

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, recante provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale.

Decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1994.

**Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento
della competizione elettorale**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, in occasione delle consultazioni elettorali, il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di prevenire possibili turbative conseguenti alla diffusione di sondaggi nell'imminenza o nel corso delle votazioni, nonché di rideterminare gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 gennaio e del 3 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per le riforme elettorali ed istituzionali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Sanzioni in caso di violazioni
commesse durante lo svolgimento della votazione)*

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dai seguenti: «In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative penuniarie.».

Articolo 2.

(Onorari ai componenti degli uffici elettorali di sezione)

1. Per il triennio aprile 1994 - marzo 1997, l'aggiornamento degli onorari previsto a norma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, si applica a decorrere dal 1° marzo 1994.

2. Per le consultazioni elettorali indette per i giorni 27 e 28 marzo 1994, al presidente, a ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione è altresì corrisposto, a titolo di compenso *una tantum* ed al netto delle ritenute di legge, l'ulteriore onorario, rispettivamente, di lire quarantamila e di lire venticinquemila.

Articolo 3.

(Scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, relativi alla Camera dei deputati)

1. La tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto.

Articolo 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, per lire 14 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, per lire 14 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - MANCINO - ELIA - CONSO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C
(prevista dall'art. 3, comma 4)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

PARTE I		PARTE II		PARTE III		PARTE IV	
1	COGNOME e NOME	7	COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME	13	COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME		
2	COGNOME e NOME COGNOME e NOME	8	COGNOME e NOME	14	COGNOME e NOME		
3	COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME	9	COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME	15	COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME		
4	COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME	10	COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME	16	COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME		
5	COGNOME e NOME COGNOME e NOME	11	COGNOME e NOME	17	COGNOME e NOME		
6	COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME	12	COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME	18	COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME		

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima (1a), iniziando da sinistra, vengono uscite per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 lista. Quando i contrassegni da inserire sono da 18 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni.

I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progressivo da l'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto al cognome e nome del candidato della lista che devono essere stampati accanto ai contrassegni stessi.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di lista.

